

DURATA 50 ANNI
DA 1984 → 2034

Att. ①

APPROVATO DAL MINISTERO DELLA
MARINA MERCANTILE CON DECRETO
N° 7 DE 30.7.1984.



Atto Suppletivo N-21/2002
(Modifica art. 6 1° comma - MESE FFAA)
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

N. 13 DEL REGISTRO ATTI FORMALI

N. 519 DEL REGISTRO CONCESSIONI

N. 14121 DEL REGISTRO REPERTORIO

Atto con il quale l'Amministrazione Marittima concede
al Dr. Gilberto FERRI, in qualità di Presidente Pro-
tempore della Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di Pescara, una zona demaniale
marittima e specchi acquei della superficie di mq.
275.000 (duecentosettantacinquemila), allo scopo di
realizzare e gestire un approdo per il diporto nau-
tico per la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere
dalla data di approvazione del presente atto, verso
il pagamento del canone annuo di lire 110.000.000 (li-
re centodiecimilioni), ridotto a lire 55.000.000 (li-
re cinquantacinquemilioni) per il periodo di esecuzione
delle opere da aggiornarsi ogni 3 (tre) anni e con
il versamento della cauzione di lire 220.000.000 (due-
centoventimilioni), anch'essa da adeguare ogni 3 (tre)
anni.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantaquattro), addì 20
(venti) del mese di Giugno nella Capitaneria
di Porto di Pescara, dinanzi a me Capitano di Fregata

ROGANTE
F. FERRI
Autografo Ferreri

Falsario (Firma)
F. Ferreri
Cap. in C. (Firma)

F. Ferreri



IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PESCARA
F. Ferreri



Verificato a Pescara il 30 dicembre 1984 al n. 8802 del I°
Col. 100500 (subordinato al n. 8802 del I°)
L'UFFICIALE ROBERTO



(CP) Francesco COLLI
L'UFFICIALE ROBERTO

(CP) Antonio PALOMBI, Ufficiale designato a ricevere
gli atti di concessione di beni demaniali marittimi
con decreto n.93 in data 28.7.1980 del Capo del Com-
partimento Marittimo, a termine dell'art.9 del Re-
golamento per l'esecuzione del Codice della Naviga-
zione, approvato con D.P.R. 15.3.1952, n.328 ed alla
presenza dei Signori Luigi FALCONETTI nato a Farin-
dola (PE) il 29.12.1958 ed ivi residente in contrada
Trosciano Inferiore, n.42 e Angelo BAGLIONI nato a
Pescara il 29.4.1950 ed ivi residente in via Ragaz-
zi del 99 n.5, testimoni noti e idonei a termine di
legge, sono presenti:

-----da una parte-----

il Capitano di Fregata (CP) Francesco COLLI, in so-
stituzione del Capitano di Fregata (CP) Claudio AN-
GELONE, Capo del Compartimento Marittimo di Pescara,
temporaneamente assente per malattia, (CF della Capine-
ria di Porto: 80008210686), a termine dell'art. 9 del
Regolamento citato-----

-----dall'altra-----

il Dr. Gilberto FERRI, nato a Pescara il 17.2.1920
(CF: FRR GBR 20B17 G4821), in qualità di Presidente
Pro-Tempore della Camera di Commercio, Industria, Ar-
tigianato ed Agricoltura di Pescara (Partita I.V.A.:
00338600687 e CF: 80000750689), giusta atto delibe-



(6)

rativo in data 29.10.83.

SI PREMETTE

che, facendo seguito ad analoghe richieste in data 28.2.1973 e 9.12.1976, con istanza in data 29.8.1978, corredata da opportune planimetrie e progetti (All. "A" "B" "C"), il Dr. Ferruccio FIORONI in qualità di Presidente Pro-Tempore della Camera di Commercio, ha chiesto all'Amministrazione Marittima la concessione di un'area demaniale marittima di mq. 255.000 (duecentocinquantacinquemila), situata in Pescara, alla radice del molo sud del porto canale, per realizzare un approdo turistico;

che il Ministero della Marina Mercantile, con dispaccio n. 51713601/G.183 in data 4.10.1978, ha autorizzato l'espletamento dell'istruttoria di rito sulla domanda di concessione;

che l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Ancona, con foglio n.5009 in data 10.5.79, ha espresso il proprio parere favorevole alla concessione, proponendo in anni 50 (cinquanta) la durata della stessa;

che, parimenti, ha espresso parere favorevole la Intendenza di Finanza di Pescara, che da ultimo, con nota n. 5135 in data 26.3.1983, ha proposto in lire 26.400.000 (ventiseimilioniquattrocentomila) il canone annuo da richiedere alla Camera di Commercio, re-

F
Archivio Palau

Luigi Tolentini (Teste)
L. J. E. di via Quarta (Teste)

Dr. Ferruccio FIORONI



IL PRESIDENTE
Dott. Ferruccio FIORONI



lativamente ad una superficie complessiva di metratura di 275.000 (duecentosettantacinquemila), accertata dal locale U.T.E., come già comunicato con foglio n. 9183/2D in data 9.5.79;-----
-che il Ministero della Marina Mercantile, previo concerto con il Ministero delle Finanze, con dispaccio n. 5176133/G183 in data 3.8.83, ha stabilito un canone annuo ridotto pari a lire 55.000.000 (cinquantacinquemilioni) per il tempo necessario alla ultimazione dei lavori e con il verificarsi di determinate condizioni e di lire 110.000.000 (centodiecimilioni), con aggiornamento triennale in proporzione diretta alla media dei valori della lira calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso;
-che la Presidenza della Regione, con determinazione unica n.3519 in data 14.6.83, ha espresso il proprio assenso alla concessione;-----
-che il Comune di Pescara, con foglio n.22052 in data 11.5.79, ha espresso il proprio parere favorevole;
-che la Circostrizione Doganale di Pescara, con foglio n. 3447 in data 10.4.79, ha dato il suo nulla osta nei riguardi dei servizi doganali;-----
-che il Comando zona fari e segnalamenti marittimi di Venezia, con foglio n. 2289, in data 14.5.79, ha con-



cesso il proprio nulla-osta ai fini dei segnalamenti
marittimi;-----

che il Comando in Capo del Dipartimento⁽²⁾ Marittimo
dell'Adriatico di Ancona, con foglio n. 35502 in da-
ta 8.6.79, ha concesso il proprio nulla-osta ai fini
militari marittimi;-----

che, essendo stata la domanda di concessione pub-
blicata nell'Albo Pretorio del Comune di Pescara e
nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Pesca-
ra ed annessi al presente atto sotto le lettere "D"
ed "E", come risulta dall'attestazione del predetto
Comune in data 15.2.1983 e dall'esemplare del citato
periodico n. 9 in data 1.2.1983, nessuna opposizione
è stata presentata nei termini prescritti;-----

che l'Ente Provinciale per il Turismo di Pescara con
foglio n.60547 in data 5.5.79, ha formulato il proprio
assenso;-----

che l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pe-
scara, con foglio n. 106 in data 24.1.83 ha espresso
il proprio favorevole avviso ai fini turistici;-----

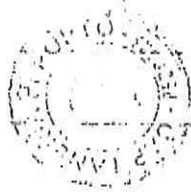
che, infine, il Ministero della Marina Mercantile
con dispaccio n. 5179012/G.183 del 29 novembre 1983,
ha autorizzato la stipula del presente atto.-----

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costitui-
te, della cui identità, io Ufficiale Rogante sono per-

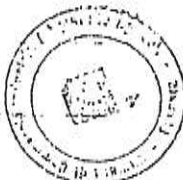
F. PALOMBE
Dedacis Palae

L. Falcucci (Tale)
L. B. (Tale)

IL PRESIDENTE
Dott. Silvano Funi



IL PRESIDENTE
Dott. Silvano Funi



sonalmente certo, confermando la precedente narrativa,
che forma parte integrante del presente atto, con-
vengono e stipulano quanto appresso:-----

-----ART. 1-----

L' Amministrazione Marittima, che d'ora in avanti
sarà chiamata anche semplicemente "l'Amministrazione",
concede alla Camera di Commercio, Industria, Artigia-
nato ed Agricoltura di Pescara, che d'ora in avanti
sarà chiamata "la concessionaria", che accetta, la tem-
poranea occupazione e l'uso di una zona demaniale ma-
rittima e specchi acquei della superficie di metriquar-
drati 275.000 (duecentosettantacinquemila), situati
in Pescara, aventi la forma e l'ubicazione rappresen-
tati nei tipi planimetrici, in scala 1:2000 e ⁽³⁾1:500
redatti e firmati dal Professionista abilitato Dr.
Ing. Vittorio MARCONI, sottoposte a bollo straordina-
rio e vidimati dall'Ufficio del Genio Civile OO. MM.
di Ancona in data 10.5.1979 (All. ⁽⁴⁾"D").-----

La concessione è assentita allo scopo di costruir-
vi e mantenervi un approdo per il diporto nautico.---

La concessione avrà la durata di anni 50 (cincuan-
ta), a decorrere dalla data di approvazione del pre-
sente atto.-----

La concessione è revocabile in tutto od in parte
per specifici motivi inerenti al pubblico uso del ma-



Antonio Polenta
F. L. 1000

re o ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Marittima, senza che la concessionaria abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto o nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

In caso di revoca parziale, si fa luogo ad una adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal 1° comma dell'art. 44 Codice Navigazione.

La concessionaria si obbliga, per tutta la durata dell'atto, alla gestione diretta della presente concessione.

La concessionaria si obbliga a costruire ed a mantenere per tutta la durata della concessione entro la zona concessale le opere seguenti:-----

- un porto con specchio acqueo di circa 110.000 mq., con cerchio evolutivo di 100 metri di diametro;----
- un avanporto di circa 30.000 mq. con analogo cerchio evolutivo di 100 metri di diametro;-----
- ml. 2.700 di pontili di ormeggio, variamente disposti per ogni tipo di natante, nella percentuale dell'80% per barche della lunghezza da 3,50 a 10,00 metri, del 15% da 10,00 a 12,00 metri e del 5% da 12,00 a 18,00 metri ed oltre;-----
- ml. 500 di banchine per l'ormeggio in andana;-----
- una diga foranea che abbia la propria radice a metri

L. Polenta (Tito)
L. Polenta (Diplo)

Antonio Polenta

IL PRESIDENTE
Antonio Polenta



~~70 dalla testata del molo sud con andamento inclinato~~

verso il largo per avviare in quella direzione il

materiale leggero del fiume; nel secondo tratto, in-

vece, l'andamento dovrà piegare verso terra per me-

glio proteggere la bocca del porto stesso;-----

-molo sopraflutto;-----

-molo martello sud;-----

-molo martello nord;-----

-banchina interna nord;-----

-banchine di riva;-----

-pontili di approdo della larghezza di metri 3,50 per

un idoneo ormeggio di imbarcazioni di vario tipo e

grandezza;-----

-idonei locali per la sistemazione logistica ed il

presidio in loco di Personale della Capitaneria di

Porto, dotati di luce, acqua, telefono e servizi vari.

Dovrà realizzarsi una rete stradale per un facile

accesso ai posti barca, con la creazione di parcheg-

gi.-----

Ogni posto barca dovrà poter usufruire di attacchi

per:-----

-acqua potabile;-----

-energia elettrica con potenza 3-6-12 KW;-----

-telefono e TV;-----

-dispositivi antincendio.-----



Questi attacchi dovranno essere disposti in apposite colonnine.

Tra i servizi generali di banchina deve essere predisposto un efficiente impianto antincendio che copra l'intero approdo con idranti disposti ogni 50 ml. e dotati di una manichetta flessibile per la lunghezza di metri 25.

Un distributore di carburante per benzina e nafta, ubicato in una posizione di facile transito alla testata della darsena per la accettazione.

Per gli apprestamenti antincendio, la concessionaria dovrà attenersi alle norme tecniche che, all'uopo, saranno stabilite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara.

All'imboccatura del porto debbono essere previsti i fanali regolamentari, a lampi rosso e verde, in conformità a quanto disposto dal Comando zona fari e segnalamenti marittimi di Venezia con foglio n. 2289 in data 14.5.1979 (All. "F").

La darsena deve essere munita di un efficiente impianto di illuminazione disposto in modo che i conii di luce cadano sui piazzali e sulle banchine, evitando, così, riflessioni sugli specchi acquei.

Lo spazio a terra per i servizi dovrà essere diviso in due settori;

NOTE
F. PALOMBE

Antonio Palombi

F. Palombi (Testo)

Dr. Deplon (Testo)

Dr. Deplon

IL PRESIDENTE

Dr. Deplon



-quello sud dovrà ospitare uno scalo di alaggio con un idoneo cantiere per riparazioni speciali, un centro di rifornimento carburanti, officine altamente specializzate, rimessaggi, depositi di merci varie, rivendita di provveditorie di bordo ed altri servizi -quello nord dovrà ospitare tutti quei servizi di divago, di rappresentanza e di assistenza all'utente come Uffici di Capitaneria di Porto, Dogana, Club Nautico e Lega Navale Italiana, con annessa scuola di vela e sci nautico e tutte le altre strutture di conforto quali ritrovi, negozi di esposizione, vendita di barche, ristoranti, bar, albergo diurno con lavanderia e guardaroba e la possibilità di offrire un breve riposo in piccole cuccette a turisti nautici di passaggio. Una banca, Ufficio Postale e telegrafico, Agenzia Marittima, oltre ad ampi parcheggi per le macchine, completeranno il complesso dei servizi a terra.-----

Nella posizione più idonea dovrà essere sistemata una torre che ospiterà il servizio meteorologico, radio ascolto e di coordinamento delle operazioni di soccorso.-----

Le strade del porto dovranno essere costituite da un sottofondo di misto di ghiaia e sabbia e da una pavimentazione in conglomerato bituminoso.-----



Dovranno essere previsti i servizi di fognatura e di illuminazione.

La zona dovrà essere collegata facilmente con vie direzionali al centro della Città da Via Cristoforo Colombo.

L'attuale strada lungofiume, in golena destra dovrà condurre rapidamente alla Tiburtina, allo svincolo autostradale e all'aeroporto.

La natura, la forma, le dimensioni di dette opere dovranno essere conformi alla relazione tecnica in data 9.9.1976, corredata da preventivo di spesa, dal piano finanziario e da studi idrodinamici e psamografici per determinare in ultimo il trasporto del vettore solido e dai disegni in scala ⁽¹⁾ $1:200$ e ⁽⁵⁾ $1:500$ redatti e firmati dal professionista abilitato Dr. Ing. Vittorio MARCONI in data 20.6.1977, visti dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Ancona in data 10.5.79 con il n. 3248, sottoposte a bollo straordinario in data 18 GIUGNO 1984 ed annessi al presente atto sotto le lettere B e C.

ART. 2

La concessionaria non potrà iniziare i lavori, relativi alle opere previste dal presente atto, se non avrà preventivamente ottenuto dal Comune la concessione edilizia.

E
L. MARCONI
Antonio Tabacchi

Ing. Tabacchi (Firma)
Ing. Tabacchi (Firma)

Ing. Tabacchi (Firma)

IL RESPONSABILE
Dott. Giulio Ferro
G. Ferro



I lavori per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, dovranno avere inizio entro 6 mesi dalla data di consegna dell'area; tali lavori non dovranno subire interruzioni e dovranno essere ultimati entro 4 anni dall'inizio, salvi i casi di forza maggiore da valutarsi dall'Amministrazione, cui la concessionaria dovrà notificare il caso di forza maggiore entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà dell'Amministrazione di non tener conto della ritardata notifica.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 8, terzo comma del presente atto, al termine del primo biennio dall'inizio dei lavori, dovrà essere completato il 50% delle opere progettate.

L'esercizio dell'approdo dovrà avere inizio entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui sarà stato effettuato il collaudo con esito favorevole.

L'esercizio non dovrà essere sospeso per un tempo superiore a mesi 1 (uno) se non in caso di forza maggiore da valutarsi dall'Amministrazione, cui la concessionaria dovrà notificare il caso di forza maggiore entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà dell'Amministrazione stessa di non tener conto della ritardata notifica.

Sia nel caso di ritardo dell'esecuzione dei lavori

non formino oggetto di alcuna utilizzazione lucrativa e non facciano conseguire proventi di sorta alla concessionaria.

Il canone annuo verrà aggiornato ogni 3 (tre) anni in proporzione diretta alla media dei valori della lira calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'Ingrosso. La nuova misura verrà applicata per il triennio successivo.

Per i fini previsti dall'art. 47 lettera d) del Codice della Navigazione, il numero delle rate è fissato in 2 (due).

ART. 4

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti col presente atto, la concessionaria ha stipulato polizza assicurativa n. 6069762-8 in data 20 GIUGNO 1984 con la RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà - Agenzia di Pescara/Centro per l'importo di lire 220.000.000 (duecentoventimilioni) (All. H).

Detta cauzione sarà adeguata ogni 3 (tre) anni, di modo che non risulti mai inferiore a 2 (due) annualità del canone aggiornato secondo quanto previsto al precedente articolo 3.

La differenza tra il tasso legale di sconto e quello applicato dall'Istituto assicuratore sopra indica-



to è stata versata all'Erario presso la Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato ed imputata al Capitolo 3.650,
Capo 23°, entrate eventuali e diverse concernenti il
Ministero della Marina Mercantile.-----

L'originale della quietanza è allegata al presente
atto sub lettera " I " .

La cauzione stessa dovrà essere mantenuta fino al termine della presente concessione e potrà essere estinta previo nulla-osta dell'Amministrazione, sempre che la concessionaria abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti col presente atto.-----

La concessionaria si impegna, fin dalla data della stipulazione del presente atto, a provvedere, in caso di mancato rinnovo alla scadenza della polizza assicurativa - alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dalla concessione, della cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa Depositi e Prestiti, fino al termine della concessione.-----

Qualora in applicazione dell'art. 47 Cod. Nav., la Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza della concessionaria dalla presente concessione, questa presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per sè e per i suoi aventi causa, affinchè l'Am-

RECEIVED
FEBRUARY 1, 1961

Antonio Polanco

Fig. Falcata (Fate)
Fig. Falcata (Fate)

James B. Allen

[Signature]



ministrazione concedente incameri, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziarla, a suo insindacabile giudizio, secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

La concessionaria resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti col presente atto, anche oltre la somma assicurata a titolo di cauzione.

ART. 5

Sulle testate dei moli del porticciolo dovranno essere installati i seguenti segnalamenti marittimi:

-punto A: fanale a lampi verdi;
caratteristica 0,5 - 4,5 = 5 sec.;
portata 4 mg.;
altezza piano focale su l.m.m. 9 mt.;
colorazione del sostegno verde.

-punto B: fanale a lampi rossi;
caratteristica 0,5-4,5 = 5 sec.;
portata 4 mg.;
altezza piano focale su l.m.m. 9 mt.;
colorazione del sostegno rosso.

-punto C: n.2 fanali binati a luce fissa verde;
altezza piano focale fanale sup. su l.m.m. 8 mt.;

istanza tra i fanali mt. 0,50;-----

portata 1 mg.;-----

colorazione del sostegno verde.-----

punto D: n. 2 fanali binati rossi;-----

altezza piano focale fanale sup. su l.m.m. 8 mt.;-----

distanza tra i fanali mt. 0,50; portata 1 mg.;-----

colorazione del sostegno rosso.-----

La banchina nord dovrà essere dimensionata in modo da consentire il transito, la manovra e lo stazionamento di automezzi pesanti, almeno fino al punto di raccordo con il pennello interno delimitante lo avanporto, lato nord.-----

La diga foranea e la diga di levante dovranno avere una elevazione non superiore a mt. 2 (due) rispetto al piano di campagna del predetto raccordo tra la banchina nord ed il pennello nord (che potrà essere eventualmente sopraelevata, purchè resti comunque agibile per la manovra di automezzi pesanti).-----

-----ART. 6-----

La concessionaria può, previa autorizzazione della Autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere costruite sui beni demaniali, restando salve le facoltà dell'Amministrazione previste dalle norme di legge e regolamento e dal presente atto di concessione.-----



La concessionaria dovrà utilizzare l'approdo nei seguenti termini:-----

-n. 5 posti devono essere riservati all'ormeggio gratuito di mezzi navali dell'Autorità Marittima, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, nonché di quelli impiegati in operazioni di assistenza e soccorso;-----

-della rimanente ricettività, la concessionaria deve utilizzarne i 9/10 (nove decimi) per l'assegnazione dei posti di ormeggio agli utenti, riservando il decimo residuo ai natanti in transito, i quali ultimi, devono poter fruire di tutti i servizi dell'approdo stesso dietro corresponsione delle relative tariffe, approvate dall'Autorità Marittima.-----

La concessionaria dovrà predisporre un regolamento contenente le norme di esercizio e di uso dell'approdo per il diporto nautico, da approvarsi dall'Autorità Marittima.-----

La concessionaria ha l'obbligo di provvedere a dotare l'approdo di tutte le attrezzature necessarie (catenarie di ormeggio, di gavitelli a mare, prese telefoniche, di acque, di energia elettrica, e di tutti gli altri servizi necessari).-----

L'approdo deve essere dotato di mezzi di alaggio (gru, scali) e di assistenza tecnica.-----

Per gli impianti di distributori di carburanti dei quali l'approdo deve essere dotato, dovranno essere osservate le speciali norme stabilite dal Codice della Navigazione (art. 52) e dal Regolamento di esecuzione del Codice stesso (art. 41 e segg. Reg. Cod. Nav.)-----

La concessionaria ha l'obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine, di apprestare nel costruendo approdo idonei depositi di raccolta dei rifiuti delle imbarcazioni che vi approdano e dovrà impegnarsi a mantenere le acque libere da residui di idrocarburi, indicando, per l'approvazione dell'Autorità Marittima competente, specificatamente i mezzi e le procedure che intende all'uopo impiegare.-----

L'approdo per il diporto nautico deve essere provvisto di impianti di depurazione delle acque portuali da qualsiasi fonte di inquinamento, nonchè di impianti per lo smaltimento dei rifiuti organici provenienti dalle navi.-----

L'approdo per il diporto nautico dovrà essere provvisto di adeguate condutture sistemate sotto i moli per il ricambio delle acque nel porto.-----

Potrà essere imposto alle imbarcazioni che sostano nel porto la presenza a bordo di installazioni o contenitori eventualmente prescritti dall'Autorità Marittima-----

tima per la conservazione sino al momento dello smaltimento dei predetti rifiuti.

La concessionaria non potrà destinare l'approdo o parte di esso ad attività commerciali o comunque estranee al turismo.

ART. 7

Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie che in sottosuolo o soprasuolo, restando a cura e spese della concessionaria di eseguire i lavori che occorressero per adattamenti, ripristini, deviazioni di fogne e condutture sotterranee, aeree, ecc., in quanto necessari per la costruzione e la gestione dei lavori di cui al progetto e salva la responsabilità che alla concessionaria possa eventualmente derivare dai suddetti lavori.

ART. 8

I lavori di costruzione delle opere da erigersi sulla zona concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell' Ufficio del Genio Civile OO.MM. A tale fine è fatto obbligo alla concessionaria di provvedere ai necessari preavvisi al predetto Ufficio alle cui disposizioni dovrà sempre ottemperare, anche per quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

Tuttavia, la concessionaria sarà sempre unico responsabile dell'esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi della stabilità delle opere erette e delle eventuali azioni da parte di terzi, restando in ogni caso l'Amministrazione manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità.-----

Alle operazioni di collaudo parziale durante l'esecuzione dei lavori e ciò anche in relazione ai termini intermedi all'uso previsti, nonché al collaudo definitivo delle opere, provvederà un'apposita Commissione nominata dal Ministero della Marina Mercantile.-----

La suddetta Commissione provvederà, in contraddittorio con la concessionaria, ai collaudi di cui sopra che dovranno risultare da appositi processi verbali, obbligandosi la concessionaria ad eseguire quelle costruzioni e/o modifiche e quegli ulteriori lavori che in sede di collaudo la Commissione stessa ritenesse opportuno imporre.-----

Agli effetti di cui all'art. 10, in sede di collaudo definitivo, sarà determinato dalla suddetta Commissione, il costo definitivo delle opere erette, in contraddittorio con la concessionaria la quale presenterà tutta la documentazione in suo possesso.---

Tutti gli oneri connessi ai collaudi, ivi compre-

si i compensi ai collaudatori, sono a totale carico della concessionaria.-----

-----ART. 9-----

La concessionaria si impegna a provvedere a sua cura e spesa e per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Amministrazione concedente.-----

In caso di mancata o deficiente manutenzione, la Amministrazione Marittima, qualora non preferisca applicare l'art. 47 Cod.Nav. dopo opportuna diffida con fissazione del termine dei lavori da eseguire potrà provvedere d'ufficio a spese della concessionaria all'esecuzione dei lavori necessari, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo della concessionaria per le spese eccedenti.-----

-----ART. 10-----

Alla scadenza del presente atto o nei casi in cui l'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav., dichiara decaduta la concessionaria o qualora la concessionaria rinunci alla concessione, le opere erette, complete degli accessori e pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che alla

concessionaria spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma la facoltà da parte della Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese della concessionaria, senza che ad essa competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta.-----

Nel caso di revoca della concessione, le opere erette, complete degli accessori e pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, resteranno parimenti in proprietà dello Stato ed alla concessionaria spetteranno tanti cinquantiesimi del costo delle opere stesse, da determinarsi in sede di collaudo, ai sensi dell'art. 8, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere e la riduzione della zona in pristino stato da eseguirsi a cura e spese della concessionaria, cui non competerà, in tal caso, compenso od indennizzo o rimborso di sorta.-----

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.--

In caso di revoca parziale, qualora lo Stato provveda all'incameramento delle opere erette sulla zona oggetto della revoca, la concessionaria avrà diritto all'indennizzo di cui ai commi precedenti, sempre che non si avvalga della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 44 Cod. Nav. - Verificandosi il caso di revoca parziale di zone demaniali su cui sorgono manufatti per servizi ritenuti indispensabili per la gestione dell'approdo, l'Amministrazione Marittima esaminerà la possibilità di dare in concessione, per lo stesso scopo, altra zona disponibile.

Riscontrandosi difetto di manutenzione di beni che devono rimanere in proprietà dello Stato in tutti i casi previsti dalla legge, la concessionaria, o chi per essa, previa opportuna diffida da parte dell'Amministrazione con fissazione del termine dei lavori da eseguirsi, sarà in ogni caso obbligata per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, con facoltà dell'Amministrazione Marittima di ritenere le somme relative sulla cauzione, quando non sia stata incamerata per inadempienza, o sull'indennizzo, quando questo debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità giudiziaria ed a ciò la concessionaria presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sè e per i suoi a

enti causa.

ART. 11

Le norme e le tariffe per l'esercizio della concessione dovranno essere presentate dalla concessionaria all'approvazione dell'Autorità Marittima tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio della concessione. Dette norme e tariffe non potranno essere applicate se non dopo l'approvazione dell'Autorità Marittima.

Le norme e le tariffe suddette potranno essere variate successivamente anche d'ufficio dall'Amministrazione Marittima.

ART. 12

La concessionaria dovrà assicurare le opere costruite entro tre mesi dalla data di ultimazione presso una compagnia di assicurazione bene accetta dall'Amministrazione governativa contro i danni del fulmine e dell'incendio ed eventualmente anche contro i danni da mareggiate, qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno.

Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dello Stato e depositate presso la Capitaneria di Porto.

Questa circostanza non libera la concessionaria dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti al

le compagnie assicuratrici delle rate di premio.----

Nel caso di totale distruzione delle opere, l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra lo Stato e la concessionaria alla quale spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione, il resto spetterà allo Stato e la concessione si intenderà risolta.-----

La concessionaria avrà però facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, od anche, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Marittima, con modifiche, non sostanziali, ai sensi dell'art. 24 Reg.Cod. Nav., e semprechè non in contrasto con la normativa urbanistica eventualmente all'epoca vigente per esercitarle fino al termine della concessione. In tal caso, l'intero indennizzo pagato dagli assicuratori andrà alla concessionaria.-----

Nei casi invece di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà alla concessionaria, la quale resterà obbligata a riparare i danni, ripristinando l'efficienza delle opere.-----

La concessionaria dovrà assicurare le opere erette anche contro la responsabilità civile (art. 23 Reg. Cod. Nav.), con le modalità e nei limiti che saranno

stabiliti dall'Autorità Marittima.

ART.13

L'Amministrazione marittima non si assume alcuna responsabilità, in caso di distruzione totale o parziale, delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni, nè alcun onere di costruzione di opere di difesa.

ART.14

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare somme dalla cauzione, resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitare senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, ed a ciò la concessionaria presta sin d'ora per sè e per i suoi aventi causa esplicito consenso.

La concessionaria assume inoltre formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare risultante dall'art.4 del presente atto la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro 20 (venti) giorni dall'ingiunzione che le sarà notificata dal Capo del Compartimento Marittimo.

ART.15

La consegna alla concessionaria dei beni demaniali concessi con il presente atto verrà fatta dopo

che il presente atto sarà stato approvato e reso esecutivo e la concessionaria avrà pagato la tassa di concessione governativa nonchè le rate maturate del canone stabilito.

All'uopo il Capo del Compartimento Marittimo notificherà alla concessionaria l'avvenuta approvazione dell'atto.

Entro quindici (15) giorni dalla data di notifica la concessionaria dovrà versare all'Ufficio del Registro competente per il territorio l'ammontare delle rate dovute del canone su conforme ordine d'introito della Capitaneria di porto, nonchè la tassa di concessione governativa.

Entro trenta (30) giorni dalla notifica di approvazione dell'atto, la concessionaria dovrà presentarsi per prendere in consegna i beni demaniali concessi, esibendo ricevute attestanti il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa dovuti, come sopra de

ART. 16

Con il presente atto la concessionaria si obbliga ad osservare, oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione di tale Codice, con le successive varianti, nonchè nelle altre leggi e regolamenti vigenti.

ART. 17

Per tutti gli effetti del presente atto la concessionaria di-
chiara di eleggere il proprio domicilio in Pescara via Conte di
Ruvo n.2.

E' richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il
presente atto mediante lettura fattane a chiara e intellegibile
voce in presenza dei testimoni, alle parti, che, da me interpellate,
prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso
conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n.8 (otto) fogli di carta da bollo,
scritti su facciate 28 (ventotto) e righe QUATTORDICI del presen-
te foglio da persona di mia fiducia.

Inoltre comprende n. 10 (DIECI) fogli, in appendice alle-
gati, contrassegnati con le lettere da "A" a "L" richiamati
(8)
nel contesto dell'atto.

(1) Annullasi "1:200" e sostituiscasi "1: 2000"-----

(2) Inserire : "Militare" -----

(3) ANNULLASI 1:500 E SOSTITUISCASI CON 1:100 - A4:
GIUNGANSI : 1:4.000, 1:10.000 ED 1:100.000

(4) LEGGASI "B" -----

(5) ANNULLASI 1:500 E SOSTITUISCASI CON 1:100 - A4:
GIUNGANSI : 1:4.000, 1:10.000 ED 1:100.000

(6) AGGIUNGASI : ALLEGATO "L" -----

(7) ANNULLASI : "FOGLI, IN APPENDICE" -----

(8) AGGIUNGASI : "DI TALÌ ALLEGATI SI OMETTE
LA LETTURA PER DISPENSA AVUTA DALLE

PARTI CHE DICHIARANO DI CONOSCERLI
SONO N. 8 (OTTO) POSTILLE, SCRITTE DA ME
UFFICIALE ROGANTE IN 12 (DODICI) RIGHE
DEL PRESENTE FOGLIO, DELLE QUALI HO
DATO LETTURA, PRESENTI I TESTIMONI,
ALLE PARTI, CHE, A MIA DOMANDA, LE
APPROVANO.

SEGUONO LE FIRME.



[Signature]
L. FALCONE



[Signature]
M. FALCONE

Luz Falcione (Teste) L. Falcione (Teste)



L. FALCONE

[Handwritten text:] Antonio Falcione
Il sottoscritto atto e stato offeso dal detto del M. Falcione
Nemabile in data 20 luglio 1984 per la quale ho fatto il mio
L. Falcione, e si come che si puo dire e nemabile 1984, e si come che si
Marina Nemabile perche alla fine di tutto si puo dire il 1984.

CAPITANERIA DI PORTO PESCARA

Dichiaro io sottoscritto *[Signature]* UFFICIALE ROGANTE
Ufficiale Rogante, designato con Decreto n. 102/84 in
data 12 07 1984 dal Capo del Compartimento Mr. Falcione
a ricevere gli atti di concessione, che la suesposta copia
scritta in carta bollata, per uso della parte concessionaria
è conforme all'originale che si conserva fra gli atti di a.
e che consta di n. 45 (quindici) pagine e n. 12 i.
Falcione 10 12 1984



L'UFFICIALE ROGANTE
TV (CL) MARIONE DELL'ANNA

VISTO: IL COMENDANTE
M. FALCONE



=====APPENDICE=====

=====(Subingresso nella Concessione)=====

=====Art. 46 del Cod. della Navigazione=====

Quando il Concessionario intende sostituire altri
nel godimento della concessione deve chiedere la
autorizzazione alla Autorità competente.=====

in caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acqui-
rente o l'aggiudicatario di opere o impianti costru-
ti dal Concessionario sui beni demaniali non può su-
bentrare nella concessione senza l'autorizzazione
della Autorità concedente:=====

In caso di morte del Concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza, se, per ragioni attinenti alla idoneità tecnica ed economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.=====

=====Art. 47 Codice della Navigazione.=====

=====Decadenza dalla concessione=====

L'Amministrazione può dichiarare la decadenza del
Concessionario: =====

a) - per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;=====

Empire Island

Fig. 1. Fe^{2+} in Fe^{2+} (Tetrahedral)

Handwritten signature: *Handwritten signature*

100



- b) - per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;=====
- c) - per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;=====
- d) - per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissate a questo effetto nell'atto di concessione;=====
- e) - per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;=====
- f) - per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti;=====

Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'Amministrazione può accordare una proroga al Concessionario.=====

Prima di dichiarare la decadenza, l'Amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.=====

Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.=====

=====Art. 23 Regol. Codice Navig.=====

=====Responsabilità del Concessionario=====

Il Concessionario è responsabile verso l'Amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle



persone o alle cose.=====

Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.=====

=====Art.24 Regol.Codice Navig.=====

=====Variazioni al contenuto della concessione.

La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione,=====

Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa e nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo lo espletamento dell'istruttoria. Qualora, per altro non venga portata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal Capo del Compartimento, previo nulla-osta della Autorità che ha approvato lo atto di concessione.=====

=====Art.25 Regol.Codice Navig.=====

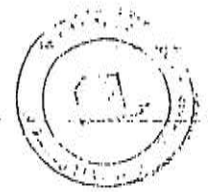
=====Scadenza della concessione =====

Scaduto il termine della concessione, questa si in-

*Per Felice (Tutti)
Cap. Comp. (Tutti)
Cap. Comp. (Tutti)*

Frank

Dei



tenda cessata di diritto, senza che occorra alcuna dif-
fida o costituzione in mora.=====

=====Art.27 Regol.Codice Navig.=====

=====Vigilanza.=====

L'esercizio della concessione è soggetto alle norme
di polizia sul demanio marittimo.=====

L'Autorità Marittima Mercantile vigila sulla osservan-
za delle norme stesse e delle disposizioni dei compe-
tenti uffici relative ai servizi militari, doganali,
sanitari ed a ogni altro servizio di interesse pubbli-
co.=====

=====Art.28 Regolamento Codice Navig.=====

(Obblighi del concessionario per l'esercizio di vigi-
lanza).=====

Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso
nei beni concessegli e nelle opere eseguiti al per-
sonale civile e militare dell'Amministrazione centra-
le e locale della Marina Mercantile, dell'Amministra-
zione Finanziaria, del Genio Civile e delle altre Am-
ministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi
per ragioni del loro ufficio.=====

=====Art.29 Reg.Codice Navig.=====

===== (Limiti dei diritti del concessionario) =====

La concessione non attribuisce al concessionario al-
cuna ragione di preferenza per l'uso delle parti del

emanio marittimo o delle opere non comprese nella
concessione.=====

=====Art. 30. Reg. Codice Navig.=====

===== (Subingresso) =====

Il concessionario deve esercitare direttamente la con
cessione.=====

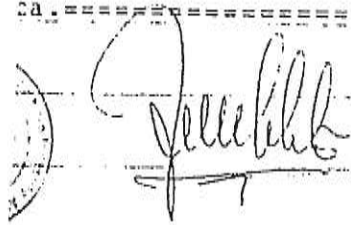
L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento de
la concessione, a norma dell'art. 46 del Codice, è
data dall'Autorità che ha approvato la concessione e
il relativo atto è rilasciato dal Capo del Comparti-
mento.=====

Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di
esecuzione forzata, con intenda autorizzare il subin-
gresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella
concessione si applicano in caso di vendita le dispo-
sizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione for-
zata le disposizioni sulla revoca.=====

=====Art. 33. Regol. Codice Navig.=====

===== (Esibizione del titolo di concessione) =====

Il concessionario è obbligato a produrre il titolo
di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dal-
l'Amministrazione e dagli agenti della Forza Pubbli-
ca.=====



Il Comandante in 2^a
G. F. (CPI) Francesco COLLI
